

**Requisito della regolarità contributiva** (sulla legittimità o meno dell'esclusione da una gara disposta per mancanza del requisito della regolarità contributiva ove non sia decorso il termine previsto dal D.L. n. 69 del 2013 di 15 giorni entro il quale gli enti previdenziali deputati all'emanazione del d.u.r.c. debbono attivare il procedimento di regolarizzazione).

**TAR VENETO SEZ. I - sentenza 8 aprile 2014, n. 486** - Pres. Amoroso, Est. Rovis - Ecoambiente Società Cooperativa (Avv.ti Calegari e Creuso) c. Veritas S.p.A. (Avv.ti Zambelli e Tassetto) e I.N.P.S. Roma e Adigest S.r.l. (Avv.ti Uliana e Mazzola) - (accoglie).

**1. Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Per difetto del requisito della regolarità contributiva - Disposta prima dello spirare del termine di 15 giorni entro cui gli enti previdenziali deputati all'emanazione del durc debbono attivare il procedimento di regolarizzazione - Illegittimità - Riferimento all'art. 31, 8° comma del D.L. n. 69 del 2012, entrato in vigore il 22 giugno 2013.**

**2. Contratti della P.A. - Gara - Requisito della regolarità contributiva - Momento in cui deve sussistere - Individuazione.**

**1. E' illegittima l'esclusione di una ditta da una gara di appalto, per difetto del requisito della regolarità contributiva, nel caso in cui sia stata disposta prima dello spirare del termine di 15 giorni entro cui gli enti previdenziali deputati all'emanazione del d.u.r.c. debbono attivare il procedimento di regolarizzazione mediante il quale i concorrenti possono sanare la loro posizione prima dell'emissione di un documento di irregolarità. Infatti, l'art. 31, 8° comma del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, entrato in vigore il 22 giugno 2013, prevede che, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (che le stazioni appaltanti debbono acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, 1° comma, lett. "i" del codice dei contratti: cfr. il precedente IV comma) "gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC.... invitano l'interessato ..... a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità".**

**2. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31, 8° comma del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, avvenuta il 22 giugno 2013, che ha modificato (per incompatibilità) la prescrizione dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, deve ritenersi che il requisito della regolarità contributiva debba sussistere in capo alle ditte partecipanti ad una gara di appalto non già al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura ad evidenza pubblica, bensì al momento di scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall'Ente previdenziale alla ditta interessata per la regolarizzazione della posizione contributiva (1).**

-----  
(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che la citata disposizione - che stabilisce che gli enti previdenziali deputati all'emanazione del d.u.r.c. debbono attivare un procedimento di regolarizzazione mediante il quale i concorrenti ad una procedura concorsuale che fossero privi del requisito della regolarità contributiva possono sanare la loro posizione prima dell'emissione di un documento di irregolarità - ha modificato (per incompatibilità) la prescrizione dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 laddove il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, è stato pacificamente inteso che deve sussistere al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura: dovendosi ora, invece, ritenere che il predetto requisito deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicennale assegnato dall'Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva.

-----  
Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/p/14/tarveneto\\_2014-04-08.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/tarveneto_2014-04-08.htm)

Legislazione: [DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 \(in G.U. n. 144 del 21 giugno 2013 - Suppl. Ord. n. 50 - in vigore dal 22 giugno 2013\) - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. \(13G00116\)](#)



\* Inizio pagina